

TI_GERICHTE 11.1998.45 vom 9. Juni 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.45

FR: TI_GERICHTE 11.1998.45 du 9 juin 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.45 del 9 giugno 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'art. 928 CC conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. L'azione deve essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta ad un atto di illecita violenza (Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 3 a edizione pag. 101 n. 365; Stark in, *Berner Kommentar*, n. 2 ad art. 929 CC; Homberger in: *Zürcher Kommentar*, n. 13 ad art. 928 CC). 1997). Quest'ultimo non deve necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark op. cit., n. 22 all'introduzione degli art. 926–929 CC con richiami). Né una turbativa del possesso deve riferirsi necessariamente a immissioni materiali: atti che turbano indirettamente il possesso – come le immissioni foniche, di fumo ecc. – sono sufficienti (Steinauer, op. cit., pag. 101 n. 367).

E. 3

Nel caso concreto gli istanti riaffermano che la turbativa consiste nella posa di una canna fumaria sporgente sulla loro proprietà. Che l'opera in questione invada la corte degli appellanti è pacifico (fotografie doc. C; verbale di sopralluogo del 26 settembre 1995). I convenuti medesimo ammettono ciò (risposta, pag. 1 in fondo), senza pretendere che i vicini abbiano mai dato il loro consenso. Dall'istruttoria è emerso inoltre che il funzionamento della canna fumaria provoca continui e fastidiosi rumori durante tutto l'anno, sia di giorno sia di notte (deposizione _____). Tenuto conto che in questioni di vicinato la persona turbata nel suo possesso è legittimata a chiedere l'eliminazione della turbativa senza dover provare un interesse particolare o un danno effettivo (Stark op. cit., n. 20 all'introduzione degli art. 926–929 e n. 19 ad art. 928 CC; Rep. 1981 pag. 345, 1962 pag. 61), nel caso specifico la turbativa del possesso appare evidente già a un primo esame. Né può ravvisarsi abuso degli istanti nel chiedere l'eliminazione della sporgenza. Mai essi – né i convenuti asseriscono il contrario – hanno tollerato la sporgenza o hanno indotto i convenuti a confidare nell'accettazione dello stato di fatto, né la loro richiesta appare senza alcun interesse o meramente vessatoria. Sapere se la canna non potesse essere posata altrimenti è un problema che andrà esaminato, se mai, nell'ambito di un'eventuale azione di merito. E ciò non giustificerebbe, in ogni modo, immissioni foniche moleste. Ciò posto, l'appello, manifestamente fondato, deve essere accolto e la decisione del Pretore modificata di conseguenza.

E. 4

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I convenuti tuttavia non si sono costituiti in appello e in questa sede non possono dunque essere ritenuti soccombente (analogamente: DTF del 5 maggio 1997 in re C., consid. 5). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto ad alcuna prestazione (sulla nozione di parte: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159). Non rimane perciò che soprassedere al prelievo di spese e rinunciare all'attribuzione di ripetibili. Per quel che riguarda i costi della prima sede, essi sono posti a carico dei convenuti, soccombenti, con obbligo di rifondere agli istanti un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. _____ e _____ sono tenuti a rimuovere immediatamente la canna fumaria in acciaio posta sulla parete esterna del loro stabile sulla particella n. _____ di _____, sporgente sull'adiacente particella n. _____, proprietà _____ e _____. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese, da anticipare dagli istanti, sono poste a carico dei convenuti, che rifonderanno agli istanti fr. 500.– per ripetibili. II. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. III. Intimazione a: – avv. dott. _____, _____ – _____ e _____, _____
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.